



# COMUNE DI AVETRANA

Provincia di Taranto

*Ufficio del Sindaco*

Via V. Emanuele, 19 – Tel. 099/9420746 Fax 099/9704336

Prot. n. 2798

del 22 aprile 2021

ORDINANZA n. 12 del 22 aprile 2021

**Oggetto: disposizioni su esercizi commerciali e mercato settimanale**

## IL VICE SINDACO

**VISTO** il DPCM del 3 novembre 2020, che prevede la suddivisione del Paese in tre aree (gialla, arancione, rossa), e le connesse ordinanze del Ministero della Salute, che classificano ogni Regione in uno dei tre scenari;

**RICHIAMATA** l'ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 che individua la Puglia quale zona rossa e cioè zona normata dall'art. 3 del richiamato DPCM del 3 novembre 2020 (G.U. Serie Generale n. 275 del 4 novembre 2020 -Suppl. Ordinario n. 41) rubricato "Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto" nelle quali, ai sensi del comma 4 lettera a) dello stesso DPCM, "è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto";

**PRESO ATTO** della preoccupante *escalation* dei contagi nel Comune di Avetrana, sulla base di dati quotidianamente aggiornati e trasmessi dalle competenti autorità, sia pur in linea con l'andamento della diffusione della malattia sull'intero territorio regionale;

**RISCONTRATA** la necessità di adottare ulteriori misure oltre a quelle già introdotte di recente, al fine di contrastare quanto più possibile la diffusione del virus nella popolazione avetranese;

**DATO ATTO** che il necessario contemperamento dei diritti costituzionalmente garantiti alla salute e all'iniziativa economica privata, nella attuale situazione epidemiologica, vede prevalere il primo sul secondo;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali",

### ORDINA

**con decorrenza immediata e fino al 2 maggio 2021 compreso:**

- la sospensione del mercato settimanale;
- l'obbligo di indossare guanti usa e getta e mascherina all'ingresso degli esercizi commerciali e in prossimità dei venditori ambulanti;
- l'accesso regolamentato e scaglionato negli esercizi commerciali secondo le seguenti modalità:
  - a. per i locali con superficie fino a 40 mq (quaranta metri quadrati) può accedere solo una persona alla volta;
  - b. per i locali con superficie superiori a quelle di cui alla lettera a., l'accesso è regolamentato in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e uscita.
- l'obbligo per esercenti e commercianti di allocare *dispenser* di gel igienizzante all'ingresso dei locali;
- il divieto, in presenza di esequie, di recarsi presso il luogo di domicilio del defunto, fatta eccezione per i parenti.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.l. 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge 14 luglio 2020, n. 74, salvo che il fatto costituisca reato, ai sensi dell'art. 650 C.P., le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze adottate in attuazione dello stesso, compreso il presente Provvedimento, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 4, comma 1, del d.l. 25 marzo, n.19 convertito in legge n. 35/2020, da euro 400,00 ad euro 1.000,00. A carico dei trasgressori esercenti l'attività commerciale, l'Autorità competente potrà applicare la sanzione amministrativa della sospensione dell'attività da 3 a 15 giorni consecutivi, secondo i criteri di proporzionalità cui all'art.11 della Legge n. 689/81

### DA' ATTO

che la presente ordinanza resterà pubblicata per 10 giorni all'Albo Pretorio online del Comune di Avetrana, ai sensi dell'art. 21 bis L. 241/90; che ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 4, della Legge n. 241/1990.

Avverso il presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia entro 60 gg. dalla data di esecutività della presente, oppure, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).

### TRASMETTE

il presente atto per gli adempimenti di competenza: al Sig. Prefetto di Taranto, al Corpo della Polizia Locale di Avetrana, alla Stazione dei Carabinieri di Avetrana e alle Associazioni di categoria.

Sono tenuti a vigilare sull'osservanza e rispetto della presente Ordinanza tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio.

*Dalla Casa Comunale, 22 aprile 2021*



**IL VICE SINDACO**

Alessandro SCARCIGLIA